

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di Cooperazione

INTERREG VI - A Italia-Slovenia 2021-2027 in attuazione dell'articolo 12, comma 24,

della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)

CAPO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Definizioni

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 3 Compiti del Comitato di sorveglianza

Articolo 4 Competenze della Giunta regionale

Articolo 5 Contratto di finanziamento

Articolo 6 Pubblicità

Articolo 7 Irregolarità e recuperi

Articolo 8 Entrata in vigore

CAPO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di Cooperazione INTERREG VI - A Italia-Slovenia 2021-2027, approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) 5745 del 3 agosto 2022, in attuazione dell'articolo 12, comma 24, della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

a) Autorità di gestione: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma di Cooperazione INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 (di seguito Programma) secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 2021/1059 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (INTERREG) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di supporto esterno) - e dagli articoli 72, 73, 74 e 75 del Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

b) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile della funzione contabile di cui all'art. 47 del Regolamento (UE) 2021/1059 tra i cui compiti, elencati all'art. 76, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'art. 74, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, rientrano la redazione e presentazione delle domande di pagamento alla Commissione e i pagamenti effettuati ai partner capofila;

c) Comitato di sorveglianza: l'organismo, istituito ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2021/1059, che svolge le funzioni previste degli articoli 22 e 30 del medesimo Regolamento e, in particolare, accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma e seleziona le operazioni da ammettere a finanziamento; al Comitato di sorveglianza partecipa la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

d) Beneficiario: qualsiasi soggetto pubblico o privato, che partecipa ad un progetto approvato in qualità di beneficiario principale o di beneficiario Partner, ai sensi dell'articolo 2, n. 9, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060 o di beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1059.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 3

(Compiti del Comitato di sorveglianza)

1. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2021/1059 il Comitato di sorveglianza esamina:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;

b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma INTERREG e le misure adottate per farvi fronte;

c) relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento;

d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;

e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture;

g) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

2. Ai sensi degli articoli 22 e 30 del Regolamento (UE) 2021/1059 Il Comitato di sorveglianza approva:

a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento 2021/1059, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del Regolamento (UE) 2021/1060;

b) la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento;

- c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;
- d) le eventuali proposte di modifica del programma INTERREG avanzate dall'Autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2021/1059;
- e) la relazione finale in materia di performance.

Articolo 4

(Competenze della Giunta regionale)

- 1.** La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 22, della legge regionale 22/2022, con riferimento alla partecipazione dell'Amministrazione regionale in qualità di beneficiario, autorizza, su proposta dell'Assessore competente, la partecipazione ai bandi in qualità di beneficiario principale e alle proposte progettuali in qualità di beneficiario Partner da presentare a valere sui bandi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
- 2.** Con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento a cui partecipa la Regione, la Giunta regionale può riservare le risorse di cui all'articolo 12, comma 23, della legge regionale 22/2022.

Articolo 5

(Contratto di finanziamento)

- 1.** Sulla base della selezione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), l'Autorità di gestione stipula con il beneficiario principale o con il beneficiario unico il contratto di finanziamento sulla base del quale è concesso il contributo nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, in conformità alla decisione della Commissione europea C(2022) 5745 del 3 agosto 2022.

Articolo 6

(Pubblicità)

- 1.** Gli avvisi per la selezione dei progetti e l'esito della selezione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 2.** L'Autorità di gestione dà adeguata pubblicità alle attività relative al Programma, mediante pubblicazione anche attraverso il sito web del Programma www.ita-slo.eu e il portale Europa FVG nonché attraverso altre forme di comunicazione multimediale.

Articolo 7

(Irregolarità e recuperi)

1. In conformità all'articolo 52 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1059, gli importi indebitamente versati ai beneficiari in conseguenza di un'irregolarità e non recuperati dal beneficiario principale o dal beneficiario unico vengono rimborsati all'Autorità di gestione dallo Stato membro nel cui territorio ha sede il partner in questione e, se del caso, di un GECT dallo Stato dove il GECT è registrato.
2. L'Autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita dal Programma INTERREG.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE